

# iniziativa ospedaliera

6

**NUMERO SPECIALE**

XV CONGRESSO NAZIONALE ANAAO  
SPOLETO 24-28 OTTOBRE 1990

**LO STATUTO**

**SETTIMANALE**  
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
AIUTI ASSISTENTI OSPEDALIERI,  
SINDACATO ITALIANO,  
MEDICINA PUBBLICA

ANNO XXXII  
N. 6 - 16 FEBBRAIO 1991  
SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO  
POSTALE GR. II/70%  
autorizzazione direzione  
provinciale PT alessandria

**ANAAO**

# STATUTO

## **Titolo I** **L'Associazione: scopi e finalità** **Il congresso**

**ART. 1** - È costituita l'Associazione Italiana di Medicina Pubblica, denominata ANAAO, Sindacato Italiano Medicina Pubblica.

Possono essere iscritti all'Associazione tutti i medici Ospedalieri e Dipendenti del SSN o che comunque operano nell'ambito del SSN con stato giuridico comparabile a quello dei dipendenti e in relazione funzionale integrato con le strutture del SSN.

**ART. 2** - L'Associazione è retta dal presente Statuto ed ha sede legale e sociale nella città di Milano.

**ART. 3** - L'Associazione si ispira al principio di tutelare la salute individuale e collettiva, favorendo la realizzazione degli scopi del SSN anche attraverso la qualificazione e valorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche ed insieme la loro bontà, efficienza ed efficacia.

L'Associazione intende perseguire:

- a) la valorizzazione della professionalità del medico pubblico e la riqualificazione degli operatori sanitari;
- b) il superamento delle attuali ascrizioni dei profili professionali dei medici; la realizzazione delle strutture dipartimentali; il riconoscimento effettivo della figura del medico specialista dirigente e dello specialista in formazione ospedaliero e dipendente;
- c) la realizzazione delle condizioni per cui ciascun operatore possa dare piena disponibilità per la struttura pubblica nella quale opera;
- d) l'affidamento alle strutture ospedaliere e territoriali del SSN del tirocinio post-laurea, della formazione professionale e dell'aggiornamento periodico obbligatorio dei medici del SSN e la partecipazione, attraverso l'istituzione di scuole mediche ospedaliere, alla preparazione culturale e tecnica degli specializzandi ed al conferimento del diploma di specializzazione e perfezionamento nelle varie branche avente valore legale;
- e) l'affidamento alle strutture ospedaliere e territoriali del SSN della formazione professionale, dell'aggiornamento obbligatorio e della formazione permanente del personale non medico del SSN;
- f) la promozione di una verifica costante della qualità delle prestazioni sanitarie del personale.

L'Associazione intende promuovere il miglioramento del rapporto medico/paziente.

Scopi dell'Associazione sono:

1. promuovere e coordinare ogni iniziativa a tutela degli interessi morali, giuridici, professionali, culturali ed economici della categoria;
2. dare assistenza agli associati in controversia di carattere sindacale ed ogni altra controversia comprese quelle previdenziali;
3. curare i collegamenti tra gli associati e la formazione dei quadri;
4. esplicitare attività assistenziali dove possibili e con gli strumenti individuati come più idonei nei confronti degli associati;
5. stimolare e verificare che le prestazioni e le modalità delle stesse erogate dal SSN, siano qualificate, efficaci e rispettose della dignità del cittadino ammalato;
6. patrocinare e tutelare ad ogni effetto gli associati e i lavori aventi causa.

**ART. 4** - Sono organi centrali dell'Associazione: il Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Comitato Direttivo Nazionale, la Segreteria Nazionale, la Commissione di Controllo, i Revisori dei Conti.

Sulla base delle norme vigenti sono organi periferici dell'Associazione: il Consiglio Regionale, la Segreteria Regionale, l'Assemblea Provinciale, la Segreteria Provinciale, l'Assemblea di USL, i Responsabili di USL e i Fiduciari di Settore, Presidio e Ospedale.

**ART. 5** - Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Ad esso partecipano non più di tre (3) delegati per ogni sezione provinciale, eletti a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, dopo le assemblee pregressuali provinciali. I delegati prendono parte attiva agli atti deliberativi del Congresso ed alla votazione con un numero complessivo di voti per ogni sezione provinciale, pari al numero degli iscritti della provincia, in regola con le quote associative. In caso di necessità uno dei delegati può dare mandato di votare ad un altro delegato. Ogni delegato non può comunque ricevere più di una delega.

Partecipano inoltre ai lavori del Congresso: il Past President, il Presidente e il Vice-Presidente, i Consiglieri Nazionali uscenti, i Revisori dei Conti uscenti, i membri della Commissione di Controllo uscenti, i Segretari Regionali e

Provinciali o i Vice-Segretari con diritto alla parola ma non al voto, a meno che siano contemporaneamente delegati al Congresso.

**ART. 6** - Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria su deliberazione del Comitato Direttivo Nazionale ogni quattro (4) anni ed ha luogo nella sede prescelta dal Comitato Direttivo Nazionale.

Per particolari motivazioni politiche e/o sindacali esterne il Comitato Direttivo può deliberare, esplicitandone i motivi e sentito il Consiglio Nazionale, il rinvio, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, della convocazione del Congresso Nazionale ordinario. L'avviso di convocazione, corredato dall'Ordine del giorno dei lavori, deliberato dal Comitato Direttivo Nazionale, deve essere inviato alle Segreterie almeno sessanta (60) giorni prima della data di inizio del Congresso.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a) dai due terzi (2/3) dei componenti il consiglio Nazionale;
- b) da almeno un quinto (1/5) degli iscritti, i quali firmano la richiesta presso le Segreterie Provinciali che sono garanti e responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione debbono essere motivate.

Il Congresso straordinario dovrà essere convocato dalla Segreteria Nazionale entro sessanta (60) giorni dalla richiesta motivata con avviso corredato dall'Ordine del giorno dei lavori.

**ART. 7** - Il Congresso Nazionale ha per compito:

- a) fissare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge;
- b) eleggere a maggioranza semplice i membri elettivi del Comitato Direttivo Nazionale, i Revisori dei Conti, i membri della Commissione di Controllo;
- c) eleggere il Past President, il Vice-Presidente e il Presidente dell'Associazione;
- d) apportare eventuali modifiche allo Statuto;
- e) deliberare l'eventuale scioglimento dell'associazione e decidere la devoluzione del patrimonio sociale;
- f) prendere visione del bilancio consuntivo quadriennale dell'Associazione.

Il Congresso elegge i propri Uffici di Presidenza, la Commissione Elettorale e quella di Verifica dei Poteri, secondo le norme stabilite dal Regolamento. Il Congresso elegge altresì la Commissione Politica e quella per lo Statuto, ciascuna in numero non inferiore a venti (20) membri, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

**ART. 8** - Le deliberazioni del Congresso, escluse quelle previste dal paragrafo b) dell'art. 7, vengono prese a maggioranza assoluta degli iscritti rappresentati, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Le deliberazioni inerenti al punto d) dell'art. 7, sono approvate ove riportino un numero di voti pari alla maggioranza assoluta degli iscritti all'Associazione.

Le deliberazioni inerenti il punto e) dell'art. 7 sono approvate ove riportino un numero di voti pari a due terzi (2/3) degli iscritti all'Associazione.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto quando si

tratti di esprimere giudizi su persone o di procedere all'elezione dei membri elettivi degli organi collegiali dell'Associazione; negli altri casi le modalità di espressione del voto sono decise dall'Ufficio di Presidenza del Congresso Nazionale.

## Titolo II L'organizzazione periferica

### A) LA PROVINCIA E L'USL

**ART. 9** - L'Assemblea Provinciale ha per compiti:

- a) stabilire le iniziative per il raggiungimento in sede provinciale degli scopi sindacali nell'ambito delle linee di politica sanitaria e sindacale fissate dal Congresso e dalle deliberazioni e dagli ordini del giorno del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Nazionale;
- b) dibattere le problematiche nazionali, regionali, provinciali e di USL dando mandato ai propri rappresentanti perché esprimano le decisioni od opinioni maturate ai vari livelli associativi e nelle sedi amministrative e gestionali di riferimento;
- c) nomina l'Ufficio di Presidenza e, in occasione di elezioni, la Commissione Elettorale e quella di Verifica dei Poteri. L'Assemblea provinciale, in via ordinaria, deve essere convocata almeno una volta ogni sei (6) mesi dalla Segreteria Provinciale ed in epoca pregressuale per la discussione dei temi congressuali approvati dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Direttivo Nazionale. L'Assemblea provinciale può essere convocata, in sessione straordinaria, tutte le volte che la Segreteria Provinciale lo ritenga opportuno su richiesta di almeno un terzo (1/3) degli iscritti.

Alle Assemblee provinciali partecipano tutti gli iscritti in regola con le quote sociali. Le deleghe sono ammesse solo in particolari casi definiti dal Regolamento del presente Statuto.

Nelle elezioni a livello provinciale, ciascun elettore può esprimere preferenze in misura non superiore all'ottanta per cento (80%) dei membri da eleggere come dal Regolamento dello Statuto.

**ART. 10** - Il Consiglio Provinciale dura in carica quattro più uno (4 + 1) anni ed è formato da un numero di membri elettivi non inferiore a cinque (5). Se gli iscritti superano il numero di cinquanta (50) vengono aumentati a sette (7), se superano i cento (100) a nove (9), se superano i duecento (200) a undici (11), se superano i cinquecento (500) a tredici (13), se superano i mille (1000) a quindici (15).

Nella sua prima riunione il Consiglio Provinciale elegge nel suo seno, a maggioranza semplice e con votazioni separate e segrete, il Segretario Provinciale, il Vice-Segretario Provinciale ed il Tesoriere i quali costituiscono la Segreteria Provinciale.

Il Consiglio Provinciale ha la facoltà di integrare la Segreteria con l'elezione di responsabili di settore, tra i suoi componenti. Il Consiglio Provinciale deve essere convocato almeno una volta ogni tre (3) mesi.

Il Consiglio Provinciale può affidare ai Consiglieri Provinciali specifiche funzioni.

I responsabili di USL partecipano al Consiglio Provinciale con voto consultivo.

La carica di responsabile di USL è incompatibile con quella di Segretario Provinciale.

Partecipano, con voto consultivo, al Consiglio Provinciale i Consiglieri Nazionali e Regionali della Provincia.

Il Consiglio Provinciale ha il compito di vagliare le nuove iscrizioni e di segnalare alla Commissione Nazionale di Controllo i comportamenti disciplinarmente sanzionabili.

Ha facoltà di indire tra gli iscritti, su particolari problemi, referendum di valore conoscitivo.

Il Consiglio Provinciale indice nei termini regolamentari le elezioni a maggioranza semplice e a scrutinio segreto:

- a) dei membri del Consiglio Provinciale;
- b) dei Revisori dei Conti in numero di tre (3) effettivi e di uno (1) supplente;
- c) dei delegati al Congresso in numero non superiore a tre (3);

agli stessi, proporzionalmente al numero di voti riportati, verranno complessivamente attribuiti un numero di voti pari al numero degli iscritti della provincia in regola con le quote.

Prima delle elezioni dei delegati l'Assemblea Provinciale pregressuale esprime i propri orientamenti sui temi congressuali votando su una o più mozioni presentate dai suoi membri.

- d) dei Consiglieri Regionali.

**ART. 11** - Sono compiti del Consiglio Provinciale:

- a) coordinare le attività delle singole USL nell'ambito delle linee della politica sanitaria nell'Associazione e secondo le deliberazioni del Consiglio Nazionale del Comitato Direttivo Nazionale e del Consiglio Regionale;
- b) promuovere il dibattito assembleare sulle delibere e ordini del giorno congressuali, del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Nazionale, sulle proposte di legge regionali e nazionali attinenti la Sanità;
- c) rappresentare gli iscritti nei confronti degli organi amministrativi e di gestioni per tutto ciò che attiene alla difesa dei legittimi interessi degli associati.

Il Consiglio provinciale cura in sede locale i rapporti con i sindacati, le associazioni, gli ordini professionali medici e non medici secondo le indicazioni scaturite dalle decisioni assunte in sede nazionale e regionale.

**ART. 12** - Il Segretario Provinciale è responsabile dell'Associazione a livello provinciale.

I compiti del Segretario Provinciale sono fissati in analogia con i compiti del Segretario Nazionale e Regionale.

In analogia i compiti dei Revisori dei Conti.

**ART. 13** - Ai fini dell'individuazione degli organismi statuari e delle modalità organizzative dell'Associazione gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico sono considerati equivalenti alle USL.

**ART. 14** - A livello di USL sono organi dell'Associazione: l'Assemblea di USL, il responsabile di USL e i fiduciari di settore, presidio e ospedale eletti dall'Assemblea stessa secondo i criteri dell'Assemblea provinciale.

4 L'Assemblea può nominare un Consiglio di USL.

Il Responsabile di USL è il rappresentante politico dell'Associazione a livello di USL e risponde all'Assemblea che lo ha eletto ed al Consiglio Provinciale.

I fiduciari di settore, presidio e ospedale hanno la responsabilità della struttura di appartenenza e riferiscono al responsabile e all'Assemblea di USL.

## B) LA REGIONE

**ART. 15** - Il Consiglio Regionale è composto dai Segretari Provinciali della regione e da un numero di membri eletti dagli iscritti delle rispettive province, contemporaneamente al rinnovo dei Consigli Provinciali, nella seguente misura:

- un (1) membro elettivo fino a novantanove (99) iscritti;
- due (2) membri elettivi fino a duecentonovantanove (299) iscritti;
- tre (3) membri elettivi fino a trecentonovantanove (399) iscritti;
- quattro (4) fino a quattrocentonovantanove (499) iscritti;
- da cinquecento (500) iscritti un (1) membro in più ogni trecento (300) iscritti o frazioni di trecento (300).

Per le regioni con un numero di province rappresentate inferiore a tre (3), i membri eletti saranno almeno due (2) per ciascuna provincia.

La carica di responsabile di USL è incompatibile con quella di Segretario Regionale.

Il Consiglio Regionale resta in carica quattro più uno (4 + 1) anni e deve essere convocato almeno ogni tre (3) mesi.

I membri del Comitato Direttivo Nazionale della Regione partecipano di diritto al Consiglio Regionale con voto consultivo.

Compiti del Consiglio Regionale sono:

- a) l'attuazione della politica associativa a livello regionale, secondo le direttive del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Nazionale;
- b) la promozione di ogni iniziativa politico-sindacale in ordine a provvedimenti legislativi, normativi e contrattuali di competenza della regione;
- c) il coordinamento delle iniziative sindacali nazionali e provinciali nell'ambito della regione;
- d) il controllo della corretta osservanza statutaria e regolamentare dei Consigli Provinciali;
- e) l'elezione del Segretario Regionale, del Vice-Segretario e del Tesoriere i quali costituiscono la Segreteria Regionale. Il Consiglio Regionale ha la facoltà di integrare la Segreteria con l'elezione di responsabili di settore tra i suoi componenti. Tale elezione avviene a maggioranza semplice;
- f) la struttura regionale è il riferimento istituzionale della Segreteria Amministrativa per i flussi di spesa destinati alle strutture periferiche nella quantità e nei vincoli fissati dal Comitato Direttivo Nazionale sentito il Consiglio Nazionale stabilendo nel Regolamento norme di accreditamento bimestrale, puntuale, alle tesorerie provinciali;
- g) la formulazione e l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo: detti bilanci redatti nei tempi e secondo schemi indicati dalla Segreteria Nazionale Amministrativa, saranno alla stessa tempestivamente trasmessi. Le

deliberazioni del Consiglio Regionale sono prese con la presenza del cinquanta per cento (50%) più uno (1) dei suoi membri.

**ART. 16** - La Segreteria Regionale è composta dai seguenti membri: il Segretario Regionale, il Vice-Segretario Regionale, il Tesoriere Regionale e i Responsabili di settore.

Il Segretario Regionale è responsabile dell'Associazione a livello regionale; coordina l'attività del Consiglio e della Segreteria e autorizza le spese straordinarie sentito il parere del Consiglio Regionale.

Ha compiti ispettivi sulle Segreterie Provinciali; ha la facoltà, in caso di accertata carenza dei Consigli Provinciali, di convocare le Assemblee provinciali con apposito ordine del giorno e di deferire alla Commissione Nazionale di Controllo, perché le proponga al Comitato Direttivo Nazionale, le eventuali inadempienze di questi organi provinciali in coerenza con quanto previsto dal punto d) dell'art. 15 del presente Statuto. Riferisce al Comitato Direttivo Nazionale per le decisioni di merito sull'operato dei vari Consigli Provinciali.

Il Vice-Segretario Regionale collabora con il Segretario Regionale e lo sostituisce a tutti gli effetti nel Comitato Direttivo Nazionale in caso di impedimento e con sua delega.

Il Tesoriere Regionale è responsabile della cassa regionale, amministra il finanziamento attribuito alle regioni come previsto dal punto 6) dell'art. 23 del presente Statuto; risponde del proprio operato al Consiglio Regionale. Garantisce la gestione amministrativa/contabile secondo quanto indicato dalla Segreteria Nazionale - Settore Amministrativo e ad essa ne risponde. Propone annualmente al Consiglio Regionale, per l'approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi. I bilanci consuntivi saranno preventivamente esaminati ed approvati dai Revisori dei Conti Nazionali.

**ART. 17** - I rinnovi dei Consigli Regionali, Provinciali e del Responsabile di USL dovranno avvenire dopo l'emanazione del regolamento del presente Statuto e comunque entro centoventi (120) giorni dalla fine del Congresso Nazionale.

### **Titolo III** **L'organizzazione centrale**

#### **A) IL CONSIGLIO NAZIONALE**

**ART. 18** - Il consiglio Nazionale, che resta in carica quattro più uno (4 + 1) anni, è formato dal Comitato Direttivo Nazionale e dai Segretari Provinciali.

**ART. 19** - Il Consiglio Nazionale definisce gli indirizzi generali dell'attività sindacale; verifica e valuta l'attuazione delle linee politiche-sindacali deliberate dal Congresso e la rispondenza a queste delle iniziative assunte; propone lo svolgimento di attività organizzative e funzionali.

Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno tre (3) volte l'anno su convocazione della Segreteria Nazionale; esso può essere riunito in via straordinaria dalla Segreteria Nazionale su richiesta motivata del Comitato Direttivo Nazionale, ovvero, di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale, in caso di cessazione del Presidente e/o del Vice-Presidente, nomina tra i membri eletti del Comitato Direttivo Nazionale il nuovo Presidente e/o il Vice-Presidente ad interim fino al successivo Congresso. La con-

vocazione dovrà avvenire al massimo entro trenta (30) giorni dalla formalizzazione della richiesta.

#### **B) IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE**

**ART. 20** - Il Comitato Direttivo Nazionale è formato da sessantasei (66) membri, più quattro (4) membri in rappresentanza IRCCS, più tre (3) membri in rappresentanza dei medici operanti nelle strutture extraospedaliere, più un (1) membro del Settore organizzativo (D.S.), più gli attuali rappresentanti ANAAO nei Consigli di Amministrazione degli IIPP-CPS ed ENPAM in numero non superiore ad un membro per ognuno di essi; più tre (3) membri in rappresentanza degli Psichiatri; tali membri vengono eletti dal Congresso; più i Responsabili Nazionali di organizzazioni sindacali mediche confluiti o confluenti nell'ANAAO onde acquisire specifiche competenze in settori di particolare interesse associativo.

Sulla base di una (1) o più liste presentate dall'Ufficio di Presidenza del Congresso fino a tre (3) ore prima dell'inizio fissato per le operazioni di voto, a ciascuna lista viene attribuito un numero di seggi pari proporzionalmente al numero dei voti riportati.

Il quorum minimo di presentazione è fissato per ciascuna lista nel venticinque per cento (25%) di voti rappresentati nel Congresso.

I Consiglieri saranno proclamati eletti secondo l'ordine di presenza in ciascuna lista.

Fanno parte di diritto del Comitato Direttivo Nazionale: il Past President, il Presidente, il Vice-Presidente, i Segretari Regionali e, per la Regione Trentino Alto Adige, i Segretari di Trento e Bolzano, i componenti la Commissione di Controllo, i Revisori dei Conti e gli iscritti ANAAO eletti nel Parlamento e nel Parlamento Europeo.

Fanno parte di diritto del Comitato Direttivo Nazionale: i Segretari Nazionali, i Presidenti e i Vice Presidenti dell'Associazione che siano attualmente iscritti e che abbiano ricoperto la carica negli ultimi tre (3) anni.

**ART. 21** - Il Comitato Direttivo Nazionale resta in carica quattro più uno (4 + 1) anni ed è, subordinatamente al Congresso ed entro le linee da esso fissate, l'organo deliberativo dell'Associazione. Esso guida, rappresenta, controlla ed amministra l'attività della stessa, in tutto i suoi settori.

Qualora uno dei membri eletti al Comitato Direttivo Nazionale sia dimissionario verrà sostituito dal candidato primo dei non eletti nella graduatoria della lista di appartenenza presentata per l'elezione per il Comitato Direttivo Nazionale. I membri di diritto che cessino dalla carica che dà loro titolo alla partecipazione al Comitato Direttivo Nazionale, saranno sostituiti da chi ad esse succede nella carica medesima.

Qualora i membri elettivi dell'originario Comitato Direttivo Nazionale si fossero rinnovati per oltre la metà, dovrà essere indetto entro novanta (90) giorni un Congresso straordinario per il rinnovo integrale del Comitato Direttivo Nazionale.

**ART. 22** - Il Comitato Direttivo Nazionale è convocato dalla Segreteria Nazionale almeno una volta ogni tre (3) mesi ed ogni qual volta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) dei membri elettivi e di diritto del Comitato Direttivo Nazionale stesso, entro dieci (10) giorni dalla richiesta.

**ART. 23 - Il Comitato Direttivo Nazionale:**

1. delibera e si fa promotore di ogni iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione secondo le indicazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale; verifica che gli atti degli organi periferici dell'Associazione siano coerenti con la linea sindacale tracciata dal Congresso Nazionale;
2. amministra i beni dell'Associazione e autorizza le spese ordinarie;
3. si organizza in Commissioni permanenti di lavoro;
4. può delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o commissioni elette dal Comitato Direttivo Nazionale; in particolare mantiene direttamente i contatti con gli organi periferici dell'Associazione tramite propri membri all'uopo designati, in rapporto soprattutto alle necessità regionali;
5. data la coincidenza tra esercizio finanziario ed anno solare, approva il bilancio preventivo generale dell'Associazione entro il 31 gennaio ed approva il bilancio consuntivo entro il 31 maggio;
6. determina l'ammontare delle quote associative e la loro ripartizione, fra le Tesorerie Regionali sentito il Consiglio Nazionale;
7. il Comitato Direttivo Nazionale ha facoltà di destinare parte dei contributi riscossi, nella misura definita dallo stesso Comitato Direttivo Nazionale a titolo di contributo ad enti, associazioni e società aventi per scopo: l'elevazione culturale, professionale, scientifica, socioeconomica dei medici ed aventi diritto, la promozione di forme di previdenza integrativa, la gestione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale; per ciò che attiene l'ente, associazione e società avente per scopo l'elevazione culturale, professionale e scientifica, il Comitato Direttivo Nazionale ne discute e determina il finanziamento e la normativa entro il termine inderogabile di centottanta (180) giorni dalla chiusura del Congresso;
8. elabora ed approva il Regolamento dello Statuto, entro novanta (90) giorni dalla chiusura del Congresso. Il Comitato Direttivo Nazionale, inoltre, decide per quanto di sua competenza e su segnalazione della Commissione di Controllo, istruisce di propria iniziativa e su segnalazione degli organi statutari centrali e/o periferici, i procedimenti disciplinari e adotta gli opportuni provvedimenti a maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti. Al Comitato Direttivo Nazionale spetta inoltre la verifica della coerenza degli associati alle linee sindacali e congressuali dell'Associazione.

**C) IL PRESIDENTE, IL SEGRETARIO NAZIONALE E LA SEGRETERIA NAZIONALE**

**ART. 24 -** Il Past President esprime e rappresenta il patrimonio storico e l'istanza culturale e professionale dell'Associazione;

Viene eletto dal Congresso Nazionale tra gli iscritti all'Associazione stessa. Fa parte di diritto al Comitato Direttivo Nazionale.

**ART. 25 -** Il Presidente dell'Associazione ed il Vice-Presidente vengono eletti dal Congresso Nazionale tra gli iscritti dell'Associazione stessa.

Il Presidente è il garante istituzionale dello Statuto e del Regolamento e delle delibere Congressuali.

È membro della Segreteria e partecipa alle riunioni della medesima con voto deliberativo.

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione fanno parte di diritto del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o per sua delega.

**ART. 26 -** Entro trenta (30) giorni dalla chiusura del Congresso il Presidente convoca il Comitato Direttivo Nazionale, i Segretari Regionali e gli altri aventi diritto al voto, i quali provvedono ad eleggere tra i propri membri il Segretario Nazionale a maggioranza semplice. L'elezione dei membri della Segreteria che si articola in dodici (12) Settori avviene in un'unica lista a maggioranza semplice.

Le dimissioni contestuali di almeno quattro (4) membri della Segreteria comportano le dimissioni di tutti i Responsabili della Segreteria stessa.

La Segreteria è composta da: il Responsabile Amministrativo, il Responsabile Organizzativo, il Responsabile per le Attività Contrattuali, il Responsabile per le Attività Editoriali, il Responsabile per il Coordinamento Regionale, il Responsabile per i Problemi Legislativi, il Responsabile per i Rapporti con l'Università, il Responsabile del Centro Studi, il Responsabile per i Rapporti con gli Affari internazionali e Comunitari e V.R.Q., il Responsabile per i Rapporti Sindacali, il Responsabile per gli Affari Speciali, il Responsabile per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento.

Ogni Responsabile di Settore nomina uno (1) o due (2) Vice tra i membri del Comitato Direttivo Nazionale eletti dal Congresso Nazionale.

**ART. 27 -** Il Segretario Nazionale rappresenta l'Associazione a tutti i livelli ed effetti; dispone della firma sociale, rappresenta l'Associazione presso Enti ed istituzioni di qualsiasi natura, dirige l'organo esecutivo, coordina l'attività del Comitato Direttivo Nazionale e ad esso risponde del proprio operato.

Il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale sono l'organo esecutivo del Comitato Direttivo Nazionale e ad esso rispondono collegialmente del proprio operato ed autorizzano le spese straordinarie.

Il Segretario Nazionale in caso di impedimento viene sostituito per sua delega da uno dei Responsabili di Settore o, in assenza di delega, dal più anziano di essi.

**ART. 28 -** Il Centro Studi è diretto dal Responsabile di Settore, ha il compito di approfondimento e di ricerca su temi culturali, su materie inerenti l'attività sindacale dell'Associazione; si organizza con una commissione permanente del Comitato Direttivo Nazionale e si avvale di esperti sulle specifiche tematiche.

Il Vice Responsabile del Centro Studi collabora con il responsabile e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di necessità o per sua delega.

**ART. 29 -** Il Responsabile Amministrativo sovrintende alla cassa dell'Associazione, coordina le Tesorerie Regionali e Provinciali, propone annualmente al Comitato Direttivo Nazionale, per l'approvazione, i bilanci preventivi e consuntivi.

Il Vice Responsabile Amministrativo collabora con il Responsabile e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di necessità o per sua delega.

I bilanci consuntivi del quadriennio saranno preventivamente esaminati ed approvati dai Revisori dei Conti e presentati al Congresso.

**ART. 30** - Il Responsabile Organizzativo cura le varie attività logistico-organizzative e di propaganda a livello nazionale, provvedendo al collegamento funzionale degli organi centrali ed attivando ogni iniziativa atta al coordinamento operativo dell'Associazione.

Il Vice Responsabile Organizzativo collabora con il Responsabile Organizzativo e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di necessità o per sua delega.

**ART. 31** - Il Responsabile per le Attività Contrattuali ha compito di studio e d'informazione sui problemi economici e giuridico-normativi di pertinenza contrattuale.

Il Vice Responsabile per le attività Contrattuali collabora con il Responsabile per le Attività Contrattuali e lo sostituisce in caso di necessità o per sua delega.

**ART. 32** - Il Responsabile per le Attività Editoriali cura i rapporti con la stampa e le sue agenzie ed è responsabile del periodico ufficiale dell'Associazione.

Il Vice-Responsabile delle Attività Editoriali collabora con il Responsabile e lo sostituisce a tutti gli effetti o per sua delega.

**ART. 33** - Il Responsabile per il Coordinamento Regionale coordina le attività delle Segreterie Regionali, promuove e stimola il loro funzionamento ed è responsabile della loro funzionalità ed attività politico-sindacale. Mantiene inoltre i rapporti con il coordinamento degli Assessori Regionali alla Sanità.

Il Vice Responsabile per il Coordinamento Regionale collabora con il Responsabile e lo sostituisce a tutti gli effetti o per sua delega.

**ART. 34** - Il Responsabile per gli Affari Legislativi ha il compito di studio e d'informazione di problemi legislativi sia a carattere nazionale che Regionale.

Il Vice Responsabile per gli Affari Legislativi collabora con il Responsabile e lo sostituisce a tutti gli effetti o per sua delega.

**ART. 35** - Il Responsabile per i Rapporti con l'Università ha la responsabilità afferente questo settore di competenza.

Il Vice Responsabile per i rapporti con l'Università collabora con il Responsabile e lo sostituisce a tutti gli effetti o per sua delega.

**ART. 36** - Il Responsabile per i Rapporti con gli Affari Internazionali e Comunitari e V.R.Q. cura i rapporti con le Associazioni mediche Internazionali e Comunitarie e promuove il coordinamento con l'Associazione V.R.Q.

Il Vice Responsabile per i rapporti con gli affari Internazionali e Comunitari e V.R.Q. collabora con il Responsabile e lo sostituisce a tutti gli effetti o per sua delega.

**ART. 37** - Il Responsabile per i rapporti Sindacali cura i rapporti con i vari sindacati sia di categoria che Confederati.

Il Vice Responsabile per i rapporti Sindacali collabora con il Responsabile e lo sostituisce a tutti gli effetti o per sua delega.

**ART. 38** - Il Responsabile per gli Affari Speciali ha il com-

posito di coordinare le attività e le specifiche professionalità delle varie categorie aderenti all'Associazione (IRCCS, Medici del Territorio, Psichiatri, etc.).

Il Vice Responsabile per gli affari Speciali collabora con il Responsabile e lo sostituisce a tutti gli effetti o per sua delega.

**ART. 39** - Il Responsabile per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento ha il compito di promuovere la formazione permanente e l'aggiornamento periodico e obbligatorio degli iscritti.

Il Vice Responsabile per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento collabora con il Responsabile e lo sostituisce a tutti gli effetti o per sua delega.

**ART. 40** - Il Comitato Direttivo Nazionale di propria iniziativa o su proposta della Segreteria Nazionale costituisce al suo interno con l'eventuale integrazione di esperti nel settore, entro tre (3) mesi dalla sua prima convocazione, una (1) o più commissioni di studio permanenti afferenti ai settori di specifica competenza: attività contrattuali, attività editoriali, affari legislativi, rapporti con l'Università, Centro Studi, Affari speciali.

#### **D) LA COMMISSIONE DI CONTROLLO - I REVISORI DEI CONTI**

**ART. 41** - La Commissione di Controllo è composta da: un (1) Presidente, un (1) Vice Presidente, un (1) Segretario e da dieci (10) membri eletti dal Congresso.

Essa ha il compito di garantire l'applicazione dello Statuto, del Regolamento dello Statuto e di dirimere le controversie.

Qualsiasi iscritto o istanza organizzativa possono rivolgersi ad essa per procedere preliminarmente in via istruttoria e, successivamente, decisionale.

Le riunioni della Commissione di Controllo sono valide solo in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le decisioni assunte sono valide se sottoscritte a maggioranza dei presenti.

I suoi membri partecipano, senza diritto al voto, ai lavori del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Nazionale.

**ART. 42** - Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto con le medesime modalità previste per il Comitato Direttivo Nazionale, è composto da: un (1) Presidente, un (1) Vice Presidente, un (1) Segretario, cinque (5) membri effettivi, cinque (5) membri supplenti.

Ha il compito di esaminare ed approvare i bilanci consuntivi annuali nazionali e regionali, con obbligo per gli stessi revisori di effettuare presso le sedi nazionali e le sedi regionali, i necessari controlli e verifiche sia del bilancio regionale sia dei rendiconti provinciali.

I Revisori dei Conti partecipano senza il diritto al voto ai lavori del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Nazionale.

#### **Titolo IV Le sezioni speciali**

**ART. 43** - Per approfondire e seguire le problematiche di specifici settori (giovani medici; definite specialità; particolari condizioni lavorative; particolari ambiti operativi del S.S.N. ecc.), il Comitato Direttivo Nazionale può delibera-

re l'istituzione di Sezioni Speciali con obiettivi definiti e con propri organismi rappresentativi.

Le Sezioni Speciali operano sotto il controllo della Segreteria Nazionale.

Le deliberazioni istitutive delle Sezioni Speciali costituiscono allegati al presente Statuto.

## Titolo V Disposizioni generali

**ART. 44** - In deroga a quanto disposto dall'art. 1 del presente Statuto, chiunque ricopre cariche direttive a livello nazionale, regionale o provinciale in organizzazioni a carattere sindacale, non può essere iscritto all'Associazione.

Il Comitato Direttivo Nazionale dovrà entro sei (6) mesi disciplinare le incompatibilità anche per quanti ricoprono cariche elettive centrali e periferiche dell'Associazione.

**ART. 45** - Qualora un membro del Comitato Direttivo Nazionale, Regionale o Provinciale, o un membro delle Segreterie previste dal presente Statuto, rimanga assente ingiustificato per tre (3) volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza, è considerato decaduto da tutte le cariche che ricopre. Eventuali giustificati motivi potranno essere accolti dai rispettivi Consigli con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti.

**ART. 46** - La mozione di sfiducia può essere proposta da un terzo (1/3) dei membri del Comitato Direttivo Nazionale nei confronti degli eletti a cariche a livello nazionale dal Congresso o dal Comitato Direttivo Nazionale.

**ART. 47** - La quota annuale di iscrizione sarà determinata e corrisposta con le modalità stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi (2/3).

Il Comitato Direttivo Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale, ripartirà con apposita deliberazione le quote spettanti alla Segreteria Nazionale - Settore Amministrativo e alle Tesorerie Regionali per le quote spettanti alle Segreterie Re-

gionali e Provinciali, a maggioranza dei due terzi (2/3).

**ART. 48** - Possono continuare ad essere iscritti all'ANAAO i medici di cui al secondo comma dell'art. 1 e che siano collocati in pensione purché non ricoprano cariche in Organizzazioni o Associazioni a carattere sindacale.

Le modalità di adesione e la quota di iscrizione verranno definite dal Regolamento.

**ART. 49** - Nell'intento di mantenere nell'ambito dell'Associazione tutti i medici che hanno ricoperto importanti cariche associative e che sono ancora iscritti all'Associazione viene istituito il Collegio dei Probiviri, composto al massimo di cinque (5) membri presieduto dal Past President e di nomina del Comitato Direttivo Nazionale.

## Norme transitorie

Gli organi periferici dell'Associazione verranno definiti in riferimento a eventuali nuovi assetti istituzionali previsti dalle norme riguardanti gli Enti - Aziende - Strutture Territoriali e non e all'uopo il Congresso delega il Comitato Direttivo Nazionale sentito il Consiglio Nazionale ad adeguarli.

Il Comitato Direttivo Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale, può utilizzare l'istituto della cooptazione per acquisire specifiche competenze in settori di particolare interesse associativo nel limite massimo dell'otto per cento (8%) del totale dei membri eletti. Tali membri, eletti con la maggioranza di almeno due terzi (2/3) del Comitato Direttivo Nazionale, partecipano ai lavori dello stesso con voto consultivo.

L'Istituto della cooptazione può essere applicato anche a livello Regionale e Provinciale se particolari situazioni ne consigliano l'opportunità.

In questi casi la decisione viene assunta con le medesime modalità rispettivamente dal Consiglio Regionale e dal Consiglio Provinciale.

Il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale uscenti restano in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Segretario Nazionale e della nuova Segreteria.

---

# iniziativa ospedaliera

SETTIMANALE  
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
ANAAO  
SINDACATO ITALIANO  
MEDICINA PUBBLICA

**Direttore**  
Silvio Rocchi

**Vice direttori**  
Massimo Bocca  
Giacchino Canceni

**Direttore responsabile**  
Marco Barberis

**Redazione**  
C. Dassi, R. Caserio

**Direzione, Redazione  
e Amministrazione**  
Via Napo Torriani, 30  
20124 Milano  
Tel. 02.6694525, Fax 02.6694520

**Consulenza grafica**  
Studio Francia sas

**Stampa**  
Diffusioni Grafiche SpA  
15030 Villanova Monferrato

Autorizzazione Tribunale di Vicenza n. 21 del 22.7.1959. Spedizione in abbonamento postale Gruppo III/70%